

**COMUNE di
VAREDO**

PROVINCIA di MONZA e BRIANZA

SOCIETA'
DI RICERCA
E PIANIFICAZIONE
di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via Candiani, 125
20158 Milano (MI)

Tel. 02 29.52.40.40

E-mail: studioanzini_@libero.it

CITTÀ DI VAREDO	
RICEVUTO IL	
11 SET. 2016	
PROTOCOLLO N°	12706
Cl.	3
Registrato il	

CRITERI PROCEDURALI

**per MEDIE STRUTTURE
di VENDITA**

**ATTIVITA'
di SOMMINISTRAZIONE
di ALIMENTI e BEVANDE**

INDICE

CRITERI PROCEDURALI MEDIE STRUTTURE di VENDITA

Art.1	Oggetto e norme di riferimento	pag.	1
Art.2	Definizioni	pag.	3
Art.3	Inquadramento del Comune di Varedo: Indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile della rete	pag.	7
Art.4	Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione	pag.	8
Art.5	Insedimento delle medie strutture di vendita	pag.	9
Art.6	Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita	pag.	10
Art.7	Adempimenti del Comune sulle domande per medie strutture di vendita	pag.	12
Art.8	Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per media struttura di vendita	pag.	14
Art.9	Accesso alla documentazione	pag.	16
Art.10	Inizio attività	pag.	17
Art.11	Disposizioni finali	pag.	18

CRITERI PROCEDURALI

ATTIVITA' di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE

Art.1	Oggetto e norme di riferimento	pag.	19
Art.2	Definizioni	pag.	21
Art.3	Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	pag.	23
Art.4	Orario di attività	pag.	24
Art.5	Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione	pag.	25
Art.6	Insediamiento delle attività di somministrazione	pag.	27
Art.7	Impatto acustico e ambientale	pag.	28
Art.8	Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione	pag.	29
Art.9	Apertura e trasformazione delle attività di somministrazione	pag.	30
Art.10	Adempimenti del Comune	pag.	32
Art.11	Documentazione da allegare alle istanze per apertura o Trasformazione di attività di somministrazione	pag.	34
Art.12	Accesso alla documentazione	pag.	36
Art.13	Inizio attività	pag.	37
Art.14	Uso di spazi all'aperto	pag.	38
Art.15	Svolgimento di attività complementari	pag.	40
Art.16	Revoca delle autorizzazioni	pag.	41
Art.17	Sanzioni	pag.	42
Art.18	Disposizioni finali	pag.	44

MEDIE STRUTTURE di VENDITA

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni sul procedimento di esame delle istanze riguardanti le attività di vendita al dettaglio in sede fissa per medie strutture di vendita.

2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, si rinvia a:

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*, e ss.mm.ii.;
- D.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215, *"Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008"*, e ss.mm.ii.;
- D.g.r. 5 dicembre 2007, n. 8/6024 *"Medie strutture di vendita: - Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008"*, e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive"* e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Lombardia 27 giugno 2013, n. 4, *"Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) "*;

Comune di
VAREDO (MB)

- D.c.r. 12 novembre 2013, n. X/187 *“Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”*;
- D.g.r. 20 dicembre 2013, n. 10/1193 *“Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale” e ss.mm.ii.*
- Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, vigenti e sopravvenuti, relativi al commercio al dettaglio in ordine alla compatibilità urbanistica ed edilizia, all'igiene, alla sicurezza, agli orari, ai controlli e alle sanzioni.

3. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, nonché le indicazioni con carattere prescrittivo contenute negli strumenti di Governo del Territorio Regionali, Provinciali e Comunali, vigenti e sopravvenuti, in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia, e la loro applicazione non costituisce modifica al Regolamento stesso.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per:
- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 251 mq e 2.500 mq; le autorizzazioni per le attività di media struttura di vendita sono riferite ai settori merceologici **ALIMENTARE E NON ALIMENTARE** e alle tipologie di strutture di vendita definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;
 - **SUPERFICIE DI VENDITA** di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, scale fisse o mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperti, e i relativi corselli di manovra; l'area di vendita del singolo esercizio deve essere circoscritta, separata e distinta da quella di altri esercizi commerciali anche se contigui;
 - **APERTURA** l'attivazione di un esercizio commerciale mediante nuova superficie di vendita;
 - **MODIFICAZIONE** la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione di un esercizio commerciale;
 - **VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO** la trasformazione da alimentare a non alimentare o viceversa senza incremento della superficie di vendita;
 - **AMPLIAMENTO** l'aumento della superficie di vendita mediante nuova superficie di vendita;
 - **ACCORPAMENTO** l'aumento della superficie di vendita mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
 - **CONCENTRAZIONE** la costituzione in sede diversa da quella degli esercizi concentrati di un esercizio commerciale mediante superfici di vendita esistenti;

Comune di
VAREDO (MB)

- TRASFERIMENTO il cambio di sede nello stesso Comune di Varedo;
- RILOCALIZZAZIONE il cambio di sede tra Comuni diversi;
- STRUTTURA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA una media struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente; per individuare le caratteristiche delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria, si dovrà considerare l'intera superficie di vendita autorizzata nell'edificio o nel complesso di edifici che compongono la struttura unitaria.

Sono comprese nella categoria delle strutture unitarie le seguenti tipologie:

- **centro commerciale**: media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione prevalente o specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni.

Il centro commerciale si può esprimere come centro commerciale aggregato, complesso commerciale costituito dalla aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso; centro commerciale multifunzionale, ovvero centro commerciale aggregato concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale; Factory Outlet Center, media struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

Comune di
VAREDO (MB)

- **Parco commerciale:** complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

2. Una media struttura di vendita assume CARATTERE SOVRACOMUNALE quando il rapporto tra residenti* e addetti occupati nelle unità locali aventi sede nel Comune** e superficie di vendita delle medie strutture già autorizzate sommate a quella richiesta*** è uguale o inferiore a 1,5. Alla data del 30 giugno 2014 il rapporto era il seguente:

TITOLARE	SUPERFICIE DI VENDITA		
	ALIMENTARE	NON ALIM.	TOTALE
AUTOSALONE ANTONINI F. S.A.S.	0	744	744
BISEI SRL	950	1.500	2.450
CARLO CAVALLINI 1920 SNC	0	1.472	1.472
CAVALLINI LINEA C SNC	0	600	600
COLICO S.R.L.	0	280	280
COOP AGRICOLA CONSUMO	328	82	410
LA CHIOCCIOLA S.R.L.	0	515	515
LINEA FOLINI SRL	0	950	950
MARZORATI PIERINO E LUIGI S.A.S.	0	300	300
MOLTENI MOBILI S.R.L.	0	900	900
TOTALE	1.278	7.343	8.621

Abitanti al 30/06/2014	13.125
Addetti Censimento ISTAT 2011	3.196
TOTALE	16.321

PESO INSEDIATIVO ATTUALE	1,89
---------------------------------	-------------

* Ultimo dato disponibile sul sito demo.istat.it.

** Dato ultimo Censimento Industria ISTAT disponibile sul sito www.istat.it.

*** Dato Censimento OnLine dell'Osservatorio Regionale del Commercio della Regione Lombardia, disponibile sul sito www.osscom.regione.lombardia.it.

Comune di
VAREDO (MB)

3. Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione, la superficie di vendita delle medie strutture che presentano una superficie lorda di pavimento superiore al doppio della superficie di vendita oggetto della richiesta di autorizzazione viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimento eccedente il predetto rapporto; nella superficie lorda di pavimento non si computano le aree comuni a disposizione dei consumatori (gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi anche se coperte); qualora la superficie di vendita, computata come indicato, risulti superiore ai 2.500 mq, la domanda potrà essere valutata unicamente se la struttura venga dotata di parcheggi ed aree verdi secondo le quantità previste dalla vigente normativa in materia di grandi strutture di vendita.

Art. 3 Inquadramento del Comune di Varedo: indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile della rete

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comune di VAREDO è ricompreso nell'Ambito Territoriale di ADDENSAMENTO COMMERCIALE METROPOLITANO di cui al punto 4.2 della d.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215 ss.mm.ii., "Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008".

2. Per tale Ambito il punto 4.2.1 del Programma prevede i seguenti Indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile della rete:

- *riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;*
- *forte disincentivo all'eccessivo ampliamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;*
- *disincentivo al consumo di aree libere e attenzione alla localizzazione in aree dismesse di nuovi insediamenti distributivi;*
- *incremento della presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di maggiore accessibilità diretta da parte dell'utenza;*
- *prioritaria localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico;*
- *valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale unitario.*

Art. 4 Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione

1. Sono soggette ad autorizzazione l'apertura e tutte le modificazioni (trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, l'aggiunta o la variazione di settore merceologico), delle medie strutture di vendita.

2. Sono soggette a comunicazione, da presentare, secondo le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA), l'apertura per subingresso, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione dell'attività di medie strutture di vendita.

Art. 5 Insediamento delle medie strutture di vendita

1. L'insediamento di medie strutture di vendita è consentito solo laddove è ammessa dal Piano di Governo del Territorio vigente al momento della presentazione della domanda, la specifica destinazione d'uso, nel rispetto degli indici, dei limiti percentuali e della dotazione delle aree a servizi previste dallo strumento urbanistico vigente.

2. L'insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa è disciplinato dal Titolo IV "Norme per il commercio e prescrizioni particolari", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente; sono fatte salve le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, che comportano automatico adeguamento del presente Regolamento.

3. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione, meglio indicata al successivo art. 8, che permetta una valutazione degli effetti di impatto della media struttura di vendita sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico e ambientale.

Art. 6 Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 114/98 per l'apertura o la modificazione di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) competente utilizzando la modulistica definita ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. 114/98, o da ogni diverso successivo provvedimento nazionale o regionale attuativo delle disposizioni in materia di commercio e relative procedure e di Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate direttamente al SUAP secondo le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi nazionali o regionali.

3. Nella domanda di autorizzazione per media struttura di vendita dovranno essere contenuti, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; in caso di società, anche denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali, nonché di quelli professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
- l'esatta ubicazione dell'esercizio;
- dichiarazione dell'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 71, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ss.mm.ii.;
- la superficie di vendita dell'esercizio, con indicazione del settore o settori merceologici oggetto della domanda.

Comune di
VAREDO (MB)

4. L'istanza di autorizzazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta in originale dal richiedente, con modalità, anche digitali, previste dalle normative vigenti.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentare è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale e designata nella domanda.

6. Riguardo alle strutture unitarie, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore. In caso di vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6 del d.lgs 59/2010 e ss.mm.ii.; in questo caso, prima del rilascio delle singole autorizzazioni per le attività di vendita di generi alimentari ricomprese nella struttura unitaria il richiedente originario dovrà essere sostituito con soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs 59/2010 e ss.mm.ii.; tale fattispecie non costituisce caso di subingresso.

7. L'istanza, ove necessario, dovrà essere corredata dalla documentazione che attesti che per l'area in oggetto non vi è superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, come meglio precisato al successivo art. 8, c. 1, lettere f), g), h) ed i).

Art. 7 Adempimenti del Comune sulle domande per medie strutture di vendita

1. A seguito della presentazione della domanda sarà dato riscontro dell'avvio del relativo procedimento, con le modalità previste dalle normative vigenti, dal SUAP, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e della validità della sottoscrizione dell'istanza.

2. Qualora il SUAP rilevi l'insussistenza dei requisiti formali o della validità della sottoscrizione della istanza, entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza provvede con preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni.

3. Qualora il SUAP accerti la validità della domanda, la sussistenza dei requisiti formali e la completezza della documentazione ai sensi del presente regolamento, provvede ad attivare le procedure previste.

4. Qualora il SUAP rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiesta dall'art. 8 del presente regolamento richiede all'interessato, interrompendo i tempi del procedimento, la necessaria documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo alla relativa richiesta.

5. In caso di domande riguardanti medie strutture con attrattività sovralocale come definita al c. 3 del precedente art. 2, il SUAP procede ad acquisire il parere dei Comuni contermini comunicando agli stessi l'avvio del procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile richiedere accesso o copia dei documenti istruttori e assegnando un termine non superiore ai 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento per l'espressione del parere stesso, trascorso il quale il parere si intenderà espresso favorevolmente; sono medie

Comune di
VAREDO (MB)

strutture con attrattività sovralocale le attività aventi carattere sovracomunale come definito all'art. 2, c. 3, del presente regolamento.

6. In caso di ulteriore carenza dei requisiti formali o di decorrenza del termine per l'integrazione documentale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il SUAP procederà attraverso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci dovranno essere formalizzati i prescritti provvedimenti interdittivi.

7. In caso di regolarità dell'istanza e di verificata completezza della comunicazione, acquisiti, anche attraverso procedura di Conferenza di Servizi interna, i pareri e le valutazioni degli Uffici Comunali competenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

Art. 8 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per media struttura di vendita

1. Le domande di autorizzazione e modificazione di medie strutture di vendita dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) descrizione delle caratteristiche progettuali dell'intervento, indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all'ubicazione dell'area interessata e relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con specificati gli estremi del provvedimento edilizio se già rilasciato;
- b) documentazione necessaria per l'ottenimento del permesso di costruire oppure planimetria in scala 1:100 o 1:50 dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie di vendita e dichiarazione che si tratta di intervento non ricompreso nelle fattispecie di contestualità delle pratiche amministrative commerciali e di quelle urbanistiche edilizie;
- c) planimetria in scala idonea attestante la dotazione di aree per servizi in conformità con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente oppure dichiarazione che si tratta di intervento che non comporta modifica della destinazione d'uso urbanistica già in essere o soggetto a provvedimento edilizio;
- d) descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante l'area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali e le necessarie sistemazioni migliorative;
- e) relazione socio occupazionale di valutazione delle ricadute sul sistema socio-occupazionale locale, che comprenda la verifica dei seguenti aspetti:
 - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - impatto sulla rete distributiva di vicinato;
 - integrazione con le altre tipologie di vendita.
- f) documentazione riferita all'impatto acustico dell'attività;

Comune di
VAREDO (MB)

- g) documentazione riferita agli scarichi idrici dell'attività;
- h) documentazione riferita alle emissioni in atmosfera dell'attività;
- i) documentazione riferita alla prevenzione incendi dell'attività.

Per gli aspetti ambientali occorrerà altresì verificare l'eventuale necessità di rilascio della preventiva Autorizzazione Unica Ambientale.

La documentazione di cui alle lettere f), g), h) ed i), se richiesta dalle disposizioni vigenti in materia ambientale, può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di vendita.

2. Le domande di autorizzazione per le Medie Strutture con superficie di vendita inferiore a 600 mq e le domande di variazione del settore merceologico che non comportino incremento della superficie di vendita e modifica superiore al 10% della superficie di vendita stessa (per una sola volta a far data dall'approvazione del presente regolamento), potranno essere presentate senza produrre la documentazione di cui alle lett. c), d) ed e) di cui al precedente comma 1, fermo restando l'obbligo di allegare la restante documentazione, ai fini della valutazione dell'istanza con riferimento all'impatto dell'iniziativa sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico ed ambientale.

Art. 9 Accesso alla documentazione

1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento secondo le procedure della Legge 241/90.

2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

3. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dello SUAP.

Art. 10 Inizio attività

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dal Piano di Governo del Territorio vigente; potrà essere concessa proroga, su istanza, per documentate cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, per il periodo di un anno.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio, attività produttive, edilizia e urbanistica, nonché ai regolamenti e agli atti di pianificazione di questo Ente.

**ATTIVITA' di SOMMINISTRAZIONE
di ALIMENTI e BEVANDE**

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni sul procedimento di esame delle istanze riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
- mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 72 L.R. 6/10;
- attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto, in presenza di attività di sala giochi o di trattenimento e svago come definita dal Decreto Interdirettoriale 27 luglio 2011 e ss.mm.ii., il rispetto delle disposizioni specificamente dettate per tali attività.

Comune di
VAREDO (MB)

3. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rinvia a:

- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*", e ss.mm.ii.;
- D.g.r. 5 dicembre 2007, n. 8/6495, "*Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", e ss.mm.ii.;
- D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139, "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", e ss.mm.ii.;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii., "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativi provvedimenti attuativi;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive" e ss.mm.ii.;
- Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale, vigenti e sopravvenuti, relativi al commercio al dettaglio in ordine alla compatibilità urbanistica ed edilizia, all'igiene, alla sicurezza, agli orari, ai controlli e alle sanzioni.

4. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, nonché le indicazioni con carattere prescrittivo contenute negli strumenti di Governo del Territorio Regionali, Provinciali e Comunali, vigenti e sopravvenuti, in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia, e la loro applicazione non costituisce modifica al Regolamento stesso.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per:
 - **ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** gli esercizi che effettuano la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata; le autorizzazioni e gli atti abilitativi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono riferite ai gruppi funzionali definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;
 - **ATTREZZATURE DI SOMMINISTRAZIONE** i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso;
 - **SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA** il consumo nei locali degli esercizi che effettuino anche servizio al tavolo o che utilizzino comunque attrezzature quali le apparecchiature per bevande alla spina, macchine industriali per il caffè e di tavoli e sedie associati o associabili;
 - **DENOMINAZIONE** l'individuazione della tipologia di attività effettuata in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 63 della l.r. 6/10, nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 ss.mm.ii. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago; è fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione; sono individuate le seguenti denominazioni di attività:

Comune di
VAREDO (MB)

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Art. 3 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale:

- Autorizzazioni all'attività di somministrazione o copia della ricevuta di protocollo della SCIA o comunicazione;
- Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- Tabella dei giochi proibiti;
- Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti (copia del cartello deve essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale).

2. Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

3. Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

4. In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 4 Orario di attività

1. L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

2. L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

3. I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Comune ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

4. Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 06/10 o attivate le forme di consultazione delle parti sociali ai sensi dell'art. 41 legge 449/97, nonché dall'art. 11 del d.l. 223/06 convertito in legge 248/06, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi

Art. 5 Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione

1. Sono soggette a comunicazione, da presentare, secondo le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA), l'apertura in tutte le zone non soggette a particolare tutela, individuate attraverso gli strumenti urbanistici o attraverso provvedimenti comunali o di competenza di altri enti preposti, l'apertura per subingresso, l'ampliamento e la riduzione della superficie di vendita e la cessazione dell'attività delle attività di somministrazione.

2. Sono soggette ad autorizzazione l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione localizzate in zone soggette a particolare tutela, individuate attraverso gli strumenti urbanistici per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità o, per aree di particolare rilevanza storico, artistico-culturale o ambientale, attraverso altri provvedimenti comunali o di competenza degli enti preposti.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante

Comune di
VAREDO (MB)

semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

4. E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Art. 6 Insediamento delle attività di somministrazione

1. L'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo laddove è ammessa, dal Piano di Governo del Territorio vigente al momento della presentazione della domanda, la specifica destinazione d'uso, nel rispetto degli indici, dei limiti percentuali e della dotazione delle aree a servizi previste dallo strumento urbanistico vigente.

2. Sono fatte salve le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, che comportano automatico adeguamento del presente Regolamento.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

1. La presentazione delle SCIA o della domanda di rilascio di autorizzazione per nuova attività e per il trasferimento di sede degli esercizi esistenti devono comprendere la presentazione, da parte dell'interessato, della documentazione di cui alla D.g.r. 10 gennaio 2013, n. X/1217, recante "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi".
2. La documentazione di cui al precedente comma è richiesta anche nel caso di trasformazione e/o ampliamento del locale che possa ingenerare un differente e più marcato impatto acustico derivato dall'uso di strumentazioni sonore o da maggiore affluenza di avventori.
3. In caso di valutazione previsionale di impatto acustico, questa è trasmessa per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della valutazione previsionale di impatto acustico sia, successivamente, in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine previsto dal Comune, e comunque fatto salvo l'eventuale adozione di provvedimenti immediati atti a limitarne il disturbo.
4. Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, potranno essere individuate apposite limitazioni.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione

1. E' vietato effettuare la somministrazione di:
 - bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
 - bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

2. E' vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 9 Apertura e trasformazione delle attività di somministrazione

1. Per procedere all'apertura o alla modificazione di un'attività di somministrazione, il soggetto interessato deve inoltrare la documentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) competente secondo le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi nazionali o regionali.

2. Per procedere all'apertura o alla modificazione di un'attività di somministrazione, il soggetto interessato deve indicare, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; in caso di società, anche denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA);
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
- l'esatta ubicazione dell'esercizio;
- superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal richiedente, con modalità, anche digitali, previste dalle normative vigenti.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, d.p.r. 252/1998 e ss.mm.ii..

Comune di
VAREDO (MB)

5. Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 10 Adempimenti del Comune

1. A seguito della presentazione della SCIA o dell'istanza sarà dato avvio al relativo procedimento con le modalità previste dalle normative vigenti, dal SUAP, che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e della validità della sottoscrizione.
2. Qualora il SUAP rilevi l'insussistenza dei requisiti formali o della validità della sottoscrizione, entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza provvede con preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni;
3. Qualora il SUAP accerti la validità dell'istanza, la sussistenza dei requisiti formali e la completezza della documentazione ai sensi del presente regolamento, provvederà ad attivare le procedure previste.
4. Qualora il SUAP rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiesta dal presente regolamento richiederà all'interessato, sospendendo i tempi del procedimento, la necessaria documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo alla relativa richiesta.
5. In caso di ulteriore carenza dei requisiti formali o di decorrenza del termine per l'integrazione documentale, il SUAP procederà attraverso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci dovranno essere formalizzati i prescritti provvedimenti interdittivi.

Comune di
VAREDO (MB)

6. Si avrà formazione di silenzio assenso qualora l'ufficio competente non provveda a comunicare divieto di proseguimento dell'attività o il diniego dell'autorizzazione se richiesta, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

Art. 11 Documentazione da allegare alle istanze per apertura o trasformazione di attività di somministrazione

1. Le SCIA e le domande di autorizzazione e modificazione di attività di somministrazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
 - b. certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - c. nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi o relativa istanza o dichiarazione sostitutiva (modello disponibile sul sito internet del Comune);
 - d. se richiesta, documentazione comprovante la disponibilità di aree a parcheggio in conformità con quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
 - e. in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire, ovvero documentazione predisposta in forma semplificata o dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o gestore, nei casi previsti dalla d.g.r. 1217/201 recante "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e dei pubblici esercizi", Allegato 1;
 - f. documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

Comune di
VAREDO (MB)

- g. Dichiarazione impatto acustico (modello disponibile sul sito internet del Comune);
- h. Dichiarazione scarichi in fognatura (modello disponibile sul sito internet del Comune);
- i. Documentazione emissioni in atmosfera (modelli disponibili sul sito della Provincia di Monza e Brianza).

Per gli aspetti ambientali occorrerà altresì verificare l'eventuale necessità di rilascio della preventiva Autorizzazione Unica Ambientale.

2. In caso di attività che necessitino di preventiva autorizzazione amministrativa, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

3. In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente Normativa ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

4. In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura.

Art. 12 Accesso alla documentazione

1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento secondo le procedure della Legge 241/90.

2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

3. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dello SUAP.

Art. 13 Inizio attività

1. Il titolare attività deve iniziare l'attività di somministrazione, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, entro il termine di 180 dalla data di trasmissione della SCIA o della domanda di rilascio dell'autorizzazione amministrativa; potrà essere concessa proroga, su istanza, per documentate cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, per il periodo di un anno.

Art. 14 Uso di spazi all'aperto

1. L'utilizzo di spazi privati all'aperto, sia di proprietà dell'esercente che da questi detenuti a qualunque titolo dimostrato attraverso idonea documentazione, anche se occupato da attrezzature non permanentemente ancorate al suolo, quali ombrelloni, sedie, tavolini e delimitato attraverso fioriere, deve essere indicato nell'istanza trasmessa al SUAP, nella relativa planimetria; anche nel caso di esclusione dal computo della Slp (Disposizioni Attuative del Piano delle Regole, Variante Generale al PGT di cui alla d.c.c. n. 40 del 6 agosto 2015, art. 4, c. 1, S.l.p., ultimo alinea) la superficie all'aperto è considerata a tutti gli effetti superficie di somministrazione e, nel caso di esercizi già attivi, il suo utilizzo sarà soggetto ad ampliamento da effettuarsi attraverso procedura di SCIA per gli aspetti commerciali e igienico sanitari e cui sia allegato atto (es. delibera condominiale) che permette al richiedente l'utilizzo degli spazi all'aperto per l'attività di somministrazione e sarà ammesso a condizione che siano verificati i criteri di sorvegliabilità dei locali; per gli eventuali ulteriori aspetti urbanistici ed edilizi, sono fatte salve le disposizioni di cui al Piano di Governo del Territorio vigente, che, in caso di divergenza, prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento.

2. L'utilizzo, anche stagionale, di spazi pubblici all'aperto detenuti attraverso concessione di solo pubblico, per la collocazione di attrezzature di servizio (contenitori di rifiuti, portacenere, insegne, elementi di illuminazione, rastrelliere per bici, ecc.), di attrezzature per la somministrazione (sedie, panche, tavolini, palchi, tende, verande, gazebo, ombrelloni, pedane, ecc.) e di elementi di delimitazione (fioriere) è soggetta a preventiva autorizzazione e a concessione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. L'uso occasionale di spazi all'aperto in circostanze particolari quali fiere, ricorrenze, eventi eccezionali, ecc., può essere assentito anche in forma collettiva

Comune di
VAREDO (MB)

per tutti gli operatori di particolari zone o con particolari caratteristiche, nel rispetto delle prescrizioni particolari eventualmente contenute nel provvedimento istitutivo della manifestazione o di assegnazione del suolo pubblico.

4. L'utilizzo degli spazi all'aperto dovrà avvenire nel rispetto delle eventuali prescrizioni in materia di inquinamento acustico e potrà essere soggetto a particolari limitazioni per motivi di rispetto della quiete pubblica, nonché alla fissazione di particolari prescrizioni di mitigazione ambientale.

Art. 15 Svolgimento di attività complementari

1. La SCIA o l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione permettono l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini.

2. L'installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S. è subordinata al rilascio dell'autorizzazioni di cui agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. stesso.

3. Sono soggetti alle procedure autorizzatorie di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. gli spettacoli e i trattenimenti effettuati negli esercizi di somministrazione che presentino caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (sale e allestimenti appositi, pagamento di un biglietto, cadenza ricorrente anche se saltuaria); sono esclusi i trattenimenti organizzati occasionalmente in coincidenza di specifiche ricorrenze (capodanno, festa della donna, carnevale, ecc.) in assenza di elementi tali da configurare l'attività di pubblico spettacolo.

4. Lo svolgimento delle attività complementari alla somministrazione è subordinato al rispetto delle disposizioni vigenti e sopravvenute in materia urbanistica ed edilizia, paesistico ambientali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e di tutela dei diritti d'autore e potrà essere soggetto a limitazioni e prescrizioni derivanti dal rispetto delle norme suddette.

Art. 16 Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a. mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b. venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 , comma 1, della presente Normativa in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c. venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d. venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi;
- e. mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f. mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

2. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

3. I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art. 17 Sanzioni

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- a) senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- b) in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- c) in caso di perdita dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

2. Alle violazioni degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31; ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

4. In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Comune di
VAREDO (MB)

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato.

5. Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio, attività produttive, edilizia e urbanistica, nonché ai regolamenti e agli atti di pianificazione di questo Ente.